

## Sommario

Organizzazioni europee .....	3
Unione europea .....	3
<b>Consiglio dell'Unione europea</b> .....	3
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla salute e sul benessere dei giovani, pubblicata in GUCE C/319 del 13 dicembre 2008 ...	3
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, <i>Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica</i> , (2008/C 319/08), pubblicata in GUCE C/319 del 13 dicembre 2008 .....	3
Decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, <i>Programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione</i> , pubblicata in GUCE L/348 del 24 dicembre 2008 .....	4
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pubblicata in GUCE L/348 del 24 dicembre 2008 .....	4
<b>Assemblea parlamentare paritetica</b> .....	5
Risoluzione sulle conseguenze sociali del lavoro minorile e le strategie per combattere il lavoro minorile, approvata il 28 novembre 2008 dall'Assemblea paritetica ACP-UE, pubblicata in GUCE C 61/31 del 16 marzo 2009 .....	5
Organismi istituzionali italiani .....	6
Parlamento .....	6
<b>Legislazione</b> .....	6
DLGS 3 ottobre 2008, n. 160, <i>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 21 ottobre 2008, n. 247 .....	6
L. 30 ottobre 2008, n. 169, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, pubblicata in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 31 ottobre 2008, n. 256 .....	6
Governo italiano .....	8
<b>Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù</b> .....	8
DM 29 ottobre 2008, <i>Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2008</i> , pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 30 dicembre 2008, n. 303 .....	8
Altri organismi istituzionali .....	9
<b>Commissione per le adozioni internazionali</b> .....	9
Delibera 28 ottobre 2008, n.13, <i>Criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo</i> , pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 11 dicembre 2008, n. 289 .....	9
Corte di cassazione .....	10
Sezione VI penale, sentenza n. 38778/2008, depositata il 14 ottobre 2008 .....	10
Sezione I penale, sentenza n. 44048/2008, depositata il 26 novembre 2008 .....	10
Sezioni unite civili, ordinanza n. 28875/2008, depositata il 9 dicembre 2008 .....	10

Regioni.....	12
<b>Regione Basilicata .....</b>	<b>12</b>
DGR 16 settembre 2008, n. 1451, <i>Art. 10, comma 1, lettera "m" legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 - Istituzione e disciplina dell'Osservatorio delle Politiche Sociali</i> , pubblicata nel BUR Basilicata del 1 ottobre 2008, n. 46 .....	12
<b>Regione Lazio .....</b>	<b>12</b>
DGR 19 settembre 2008, n. 662, <i>Articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, Misure di sostegno della genitorialità. Approvazione delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo "una tantum" di Euro 500,00 in favore delle donne residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio nato o adottato nel 2008</i> , pubblicata in BUR Lazio del 28 ottobre 2008, n. 40.....	12
LR 24 dicembre 2008, n. 26, <i>Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare</i> , pubblicata in BUR Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, suppl. ord. n. 166 .....	12
<b>Regione Liguria .....</b>	<b>13</b>
LR 7 ottobre 2008, n. 34, <i>Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà</i> , pubblicata in BUR Liguria del 8 ottobre 2008, n. 13, parte prima.....	13
<b>Regione Marche .....</b>	<b>13</b>
LR 13 ottobre 2008, n. 28, <i>Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e a favore degli ex detenuti</i> , pubblicata in BUR Marche del 23 ottobre 2008, n. 99.....	13
DGR 10 novembre 2008, n. 1546, L.R. 46/95 - Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani - Indirizzi applicativi per l'anno 2008 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie - Importo euro 407.152,67 cap. 53007127 bilancio 2008, pubblicato in BUR Marche del 21 novembre 2008, n. 109 .....	14
<b>Regione Puglia.....</b>	<b>15</b>
Reg. 11 novembre 2008 n. 23, <i>Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore</i> , pubblicato in BUR Puglia del 17 novembre 2008, n. 177.....	15
<b>Regione Sardegna .....</b>	<b>15</b>
DGR 24 settembre 2008, n. 51, <i>Adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno alle famiglie adottive e Istituzione di equipe territoriali integrate</i> .....	15
<b>Regione Siciliana.....</b>	<b>16</b>
Decreto Presidente della Regione Sicilia 8 ottobre 2008 n. 543, <i>Approvazione del piano di riequilibrio distrettuale delle strutture residenziali per minori</i> , pubblicato in BUR Sicilia del 31 ottobre 2008, n. 50....	16
<b>Regione Toscana .....</b>	<b>16</b>
DGR 13 ottobre 2008, n. 803, <i>Schema di protocollo tra la Regione Toscana, i comuni capofila di area vasta di Firenze, Prato, Pisa e Siena e gli enti autorizzati di cui all'art. 39 ter della legge 184/1983, per la collaborazione in materia di adozione internazionale. Approvazione</i> , pubblicata in BUR Toscana del 22 ottobre 2008, n. 43 .....	16
DGR 15 dicembre 2008, n. 1070, <i>Schema di Protocollo d' intesa tra la Regione Toscana e il Tribunale dei Minorenni di Firenze. Approvazione</i> .....	17
<b>Regione Veneto.....</b>	<b>17</b>
LR 14 novembre 2008, n. 17, <i>Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale</i> , pubblicata in BUR Veneto del 18 novembre 2008, n. 95 .....	17
DGR 2 dicembre 2008, n. 3791, <i>Approvazione delle "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare"</i> , pubblicata in BUR Veneto del 30 dicembre 2008, n. 107....	18
DGR 30 dicembre 2008, n. 4250, <i>Disposizioni relative ai procedimenti di adozione internazionale e all'adozione nazionale: distribuzione per il 2008 e liquidazione dei buoni a favore delle famiglie che partecipano ai corsi di informazione-sensibilizzazione; formazione di famiglie disponibili ad accogliere bambini piccoli e piccolissimi in affido temporaneo</i> , pubblicata in BUR Veneto del 03 febbraio 2009, n. 11..	18

## Organizzazioni europee

### Unione europea

#### Consiglio dell'Unione europea

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla salute e sul benessere dei giovani, pubblicata in GUCE C319 del 13 dicembre 2008

Nella risoluzione adottata il 20 novembre 2008 si conviene che la salute e il benessere dei giovani devono formare oggetto di un approccio globale e trasversale che coinvolga tutti i settori, in particolare il sistema della sanità pubblica, l'istruzione formale e informale, l'occupazione e l'inclusione sociale, l'infanzia e la famiglia, lo sport, le attività culturali, la ricerca, l'ambiente, i mezzi di comunicazione e la protezione dei consumatori.

Il Consiglio invita gli Stati membri ad adottare politiche e misure che tutelino maggiormente le giovani generazioni in materia di salute, promuovendo stili di vita che consentano di condurre una vita sana, maggiore attività fisica e una dieta equilibrata.

Gli Stati vengono, altresì, invitati a prendere in considerazione la salute e il benessere dei giovani nei programmi e nelle politiche di informazione e nei mezzi di comunicazione e a sostenere la formazione di operatori del settore giovanile e delle Ong (Organizzazioni non governative) per quanto concerne l'assistenza di base, l'intervento precoce e l'identificazione delle difficoltà dei giovani.

Devono, inoltre, elaborare azioni di sensibilizzazione sui fattori che incidono sulla salute dei giovani, coinvolgere quest'ultimi nell'attuazione delle iniziative, favorire lo scambio di buone pratiche e rafforzare il partenariato con i giovani, con le organizzazioni giovanili e con gli attori dei servizi giovanili.

Il Consiglio infine invita la Commissione e gli Stati membri ad usufruire delle opportunità che vengono offerte dalle politiche e dai programmi dell'Unione europea, come i fondi strutturali e il programma "Gioventù in azione" per elaborare progetti a tutela della salute e del benessere dei giovani.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, *Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica*, (2008/C 319/08), pubblicata in GUCE C/319 del 13 dicembre 2008

Il Consiglio dell'Unione europea ha accolto la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 luglio 2008 *Migliorare le competenze per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica* che propone un'agenda per la cooperazione tra gli Stati membri al fine di intensificare le sfide e i problemi principali di un mondo in mutamento.

Ribadendo che l'istruzione gratuita e obbligatoria è un diritto fondamentale di tutti i cittadini, la cui attuazione spetta alle autorità pubbliche e la cui organizzazione è responsabilità degli Stati membri, sottolinea che l'istruzione e la formazione devono essere una priorità del prossimo ciclo del processo di Lisbona.

Asserisce che per garantire un'elevata qualità dei sistemi di istruzione e formazione, che siano ad un tempo equi ed efficaci, necessitano una migliore e più accessibile istruzione prescolastica, scuole ambiziose, che possano offrire egue opportunità a tutti gli allievi, indipendentemente dalla loro origine, e che garantiscano un corretto equilibrio tra insegnamento generale e specializzato per i bambini con esigenze particolari.

Il Consiglio, pertanto, stabilisce le priorità per la cooperazione europea nel settore dell'insegnamento scolastico: garantire e migliorare l'acquisizione delle competenze fondamentali, in particolare la padronanza della lingua e la capacità di far di conto; migliorare il ruolo fondamentale della scuola nella promozione di società inclusive e nel rafforzamento della coesione sociale, assicurando un apprendimento di qualità per tutti gli allievi in base al principio di equità; promuovere la professione docente e migliorare la formazione iniziale e continua del personale docente e dei capi istituto.

Infine, invita la Commissione a proporre forme adeguate di cooperazione e lo scambio di buone pratiche nell'ambito dei lavori preparatori relativi a un nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione al di là del 2010.

**Decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, Programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione, pubblicata in GUCE L/348 del 24 dicembre 2008**

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno deciso di attuare un programma comunitario per promuovere un utilizzo più sicuro di internet e di altre tecnologie di comunicazione a favore dei bambini.

Il programma denominato "Internet più sicuro" persegue l'obiettivo di ridurre la quantità di contenuti illeciti diffusi online, di affrontare i comportamenti potenzialmente dannosi, (come la manipolazione psicologica dei bambini finalizzata ad abusi sessuali, le molestie per via elettronica) e di garantire la sensibilizzazione nei confronti dei rischi e delle precauzioni da prendere.

Per conseguire gli obiettivi il programma persegue quattro linee di azione generali:

- 1) la sensibilizzazione del pubblico, in particolar modo dei minori, dei genitori, degli assistenti, degli educatori e insegnanti, sulle opportunità e sui rischi che si incontrano nell'utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi audiovisivi che utilizzano la rete della telefonia, e sull'uso dei mezzi che ne permettono l'utilizzo in piena sicurezza;
- 2) la lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, nello specifico il bullismo, il grooming (adescamento online di un bambino, da parte di un adulto, con l'intenzione di abusarne sessualmente) e la distribuzione di materiale pedopornografico;
- 3) la promozione di un ambiente in linea più sicuro con la collaborazione tra i soggetti interessati e lo scambio di informazioni ed esperienze;
- 4) la creazione di una base di conoscenze che consenta di affrontare in modo adeguato rischi e conseguenze.

Responsabile dell'attuazione del programma sarà la Commissione, che elaborerà programmi di lavoro annuali.

**Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pubblicata in GUCE L/348 del 24 dicembre 2008**

È stata adottata dal Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea la direttiva 2008/115/CE che stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

Le procedure dovranno essere applicate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, tenendo conto degli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo.

In particolare, si dovrà tener presente l'interesse superiore del minore, la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo e il principio di non-refoulement.

La direttiva prevede deroghe per la decisione di rimpatrio qualora un cittadino di un Paese terzo sia in possesso di un permesso di soggiorno o altra autorizzazione per soggiornare rilasciata da altro Stato membro, nel cui caso il rimpatrio dovrà essere effettuato verso quest'ultimo Stato; nel caso in cui sia in corso una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione per avere il permesso di soggiornare, da parte di uno straniero irregolare, si potrà attendere il termine dell'iter.

Possono essere rilasciati, inoltre, dagli Stati membri permessi di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari non emettendo la decisione di rimpatrio, o qualora sia stata già emessa revocarla o sospenderla per la durata del permesso di soggiorno concesso.

In caso di rimpatrio i cittadini irregolari di un Paese terzo avranno dai sette ai trenta giorni di tempo per lasciare il territorio dello Stato, salvo proroghe in casi eccezionali, quali la presenza di minori che frequentano la scuola o l'esistenza di legami familiari e sociali.

La direttiva contiene, altresì, norme sul rimpatrio e l'allontanamento di minori non accompagnati, stabilendo che gli Stati devono fornire un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo conto dell'interesse superiore del minore. Deve assicurarsi che il minore sarà ricondotto ad un membro della famiglia, un tutore o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Prevede, infine, che entro il 24 dicembre 2010 i Paesi membri dell'Unione europea dovranno uniformarsi alle suddette regole e procedure.

## Assemblea parlamentare paritetica

**Risoluzione sulle conseguenze sociali del lavoro minorile e le strategie per combattere il lavoro minorile, approvata il 28 novembre 2008 dall'Assemblea paritetica ACP-UE, pubblicata in GUCE C 61/31 del 16 marzo 2009**

Durante la 16<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE che si è svolta a Port Moresby in Papua Nuova Guinea dal 24 al 28 novembre 2008, e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 marzo 2009, sono state adottate le proposte di risoluzione sulla protezione dei civili, sull'efficacia degli aiuti e sulle strategie per contrastare il lavoro minorile.

Sono necessarie due parole sul termine ACP che è l'acronimo di Africa, Caraibi e Pacifico, i luoghi di origine dei settantasette paesi che fanno parte della Convenzione di Cotonou con l'Unione Europea il cui obiettivo è lo sviluppo di questi paesi. Grazie alla Convenzione di Lomé il legame dei paesi ACP con la Comunità Europea è stato inserito in una struttura istituzionalizzata con la creazione di un Consiglio dei ministri, un Comitato degli ambasciatori ed un'Assemblea parlamentare paritetica.

Durante la sessione viene osservato che nonostante i casi di lavoro minorile siano in diminuzione occorre sollecitare maggiori sforzi per tutelare i minori: in particolare il loro diritto all'istruzione. Infatti qualsiasi bambino che non sia uno studente a tempo pieno è a rischio di sfruttamento. E, sebbene le esperienze lavorative possano contribuire all'istruzione del minore, queste non dovrebbero mai interferire con l'istruzione a tempo pieno ma, anzi, offrire al minore anche lo spazio per il gioco e per altre esperienze tipiche per l'infanzia. Preoccupazioni sono espresse anche riguardo ai temi dei conflitti, della corruzione, delle malattie e della fame, che costituiscono una tra le principali cause del lavoro minorile.

Nella relazione si rileva che le forme peggiori di lavoro minorile sono identificabili in tutte le forme di schiavitù, quali, fra le altre, il traffico dei minori, la prostituzione infantile, lo sfruttamento dei minori nel traffico di droga e il loro impiego in lavori pericolosi; tra l'altro proprio nel manifestarsi nelle forme peggiori le conseguenze socioeconomiche del lavoro minorile hanno ripercussioni sociali più evidenti. Dal punto di vista economico viene osservato che, mentre nel breve periodo il lavoro minorile produce un aumento del reddito familiare e della probabilità di sopravvivenza, nel lungo periodo esso finisce col perpetuare lo stato di povertà, con una riduzione della crescita e dello sviluppo sociale dovuta al minore accumulo di capitale umano.

Le strategie proposte al fine di combattere e contrastare il lavoro minorile sono: affrontare le cause del fenomeno, non solo i suoi sintomi; intraprendere azioni di prevenzione coinvolgendo attivamente la società civile e le organizzazioni sindacali nell'attuazione delle politiche; inserire l'interesse per il tema del lavoro minorile in quadri politici più ampi evidenziando che contrastare il lavoro minorile richiede la giusta mescolanza di scelte e programmi politici e, fondamentale, la responsabilità del settore delle imprese che sebbene sia tendenza diffusa fra le grandi imprese la produzione di codici di condotta sociale e la loro partecipazione volontaria ad iniziative di commercio etico, non possono sostituirsi alla supervisione delle autorità pubbliche e al trasparente rispetto delle norme fondamentali del lavoro. Viene inoltre invitata la Commissione europea, ad istituire una linea telefonica che consenta di trasmettere informazioni sul lavoro minorile.

## Organismi istituzionali italiani

### Parlamento

#### Legislazione

**DLGS 3 ottobre 2008, n. 160, *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2008, n. 247**

Con l'entrata in vigore il 5 novembre 2008 del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 viene varata la riforma della disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri mediante la modifica dell'articolo 29 del Testo unico sull'immigrazione, DLGS 25 luglio 1998, n. 286, già recentemente modificato dal DLGS 8 gennaio 2007, n.5 in attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

In particolare, sono rivisti principalmente i requisiti sia oggettivi che soggettivi in base ai quali è ammessa la domanda di ricongiungimento familiare.

Prendendo in esame quelli oggettivi, al comma 3 lettera b), viene preso in considerazione il reddito dello straniero che chiede il ricongiungimento il quale deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni oppure di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il comma 3 lettera b) bis) aggiunge per la prima volta, l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra sessantacinquenni - un'assicurazione sanitaria o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo.

Le novità dal lato dei requisiti soggettivi sono disciplinati dal comma 1 lettera a) che ammette l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore ai diciotto anni. Il comma 1 lettera c) riguarda il caso di domanda di ricongiungimento familiare richiesta dai figli maggiorenni ma solo nel caso in cui non possano in maniera permanente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro grave stato di salute che comporti un'invalidità totale. Il comma 1 lettera d) disciplina in modo differente rispetto alla normativa precedente anche per i genitori: è ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico solo nel caso in cui non abbiano altri figli nel Paese di origine ovvero nel caso di genitori ultra sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

Con l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 29 viene previsto che laddove lo status giuridico dei figli maggiori o minori e dei genitori del richiedente non sia certificato dalle competenti autorità straniere, ovvero quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della documentazione, le rappresentanze diplomatiche e consolari del Paese di origine rilascino i certificati sulla base dell'esame genetico del DNA effettuato a spese degli interessati.

**Legge 30 ottobre 2008, n. 169, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2008, n. 256**

La disciplina introdotta dalla legge n. 169/2008 si compone di otto articoli. Fra questi sono i primi cinque a mettersi in rilievo per le novità che introducono nel rapporto scuola-minori. In particolare, l'articolo 1 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, per il primo e il secondo ciclo di istruzione, l'introduzione di una nuova materia di insegnamento denominata "Cittadinanza e Costituzione" finalizzata ad attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità e al rispetto dei principi costituzionali. All'insegnamento di tale materia, a cui saranno riservate 33 ore annue, non saranno chiamati nuovi professori e non vi sarà nemmeno un incremento dell'orario scolastico, ma le sarà

riservato uno spazio dal monte ore complessivo. Iniziative analoghe troveranno attuazione nell'ambito delle scuole per l'infanzia.

L'articolo 2 reintroduce, pur facendo salvo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, la valutazione (espressa in decimi) circa il comportamento degli studenti da parte del consiglio di classe che costituisce parte integrante della valutazione complessiva degli stessi e che può arrivare a determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo scolastico. In questo modo la legge stabilisce che in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale venga valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e, in relazione alla partecipazione alle attività didattiche, anche fuori della propria sede.

L'articolo 3 sancisce il ritorno a una valutazione numerica (espressa in decimi) delle competenze acquisite dagli studenti anche se, tale valutazione, viene accompagnata da un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Specificatamente per la scuola primaria la legge prevede che i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possano non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; mentre nella scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Tra le novità introdotte si riscontra l'art. 4 che - nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 - decreta la reintroduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria stabilendo che le classi siano affidate a un unico insegnante e che le stesse abbiano un funzionamento che si articoli sulla base di un orario di 24 ore settimanali, anche se, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, si dovrà tenere conto delle esigenze delle stesse interessate ad avere una più ampia articolazione del tempo-scuola.

L'articolo 5 si caratterizza per una disposizione volta a combattere il c.d. caro libri scolastici; infatti prevede che i competenti organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento che devono essere rese separatamente disponibili.

## Governo italiano

Presidenza del consiglio dei ministri -

Dipartimento della gioventù

**DM 29 ottobre 2008, *Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2008*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2008, n. 303**

Il Ministro della gioventù, con il decreto del 29 ottobre 2009, definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per le politiche giovanili, istituito per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale.

Il Fondo prevede il finanziamento delle seguenti azioni e progetti di interesse nazionale, per i quali viene stanziata la somma di 55 milioni di euro: "Diritto al futuro" finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, allo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, alla promozione di cultura d'impresa, al sostegno alle giovani coppie e alla natalità, alla facilitazione dell'accesso al credito con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici; "Protagonismo generazionale", finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico; "La Meglio gioventù", finalizzata a dare risalto e visibilità alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualità e la creatività dei giovani; "La rivoluzione del merito", finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualità e delle eccellenze; "Expo della gioventù" realizzazione di una grande vetrina della gioventù nella quale dare risalto ai migliori talenti.

Per quanto attiene il finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio è stata destinata la somma di 75 milioni di euro, di cui 60 milioni da ripartire tra le regioni e 15 milioni da destinare agli enti locali.

## Altri organismi istituzionali

### Commissione per le adozioni internazionali

**Delibera 28 ottobre 2008, n.13, *Criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 dicembre 2008, n. 289**

La Commissione per le adozioni internazionali approva la delibera contenente i nuovi criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

Il documento individua i criteri per l'autorizzazione degli enti di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, a svolgere le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della medesima legge e per la verifica della permanenza in capo agli enti autorizzati dei requisiti per l'autorizzazione; prevede i termini per l'adeguamento dell'organizzazione degli enti già autorizzati ai suddetti criteri; disciplina le modalità di tenuta dell'albo degli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del DPR 8 giugno 2007, n. 108 e le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e di iscrizione all'albo.

Gli enti che all'entrata in vigore della delibera sono autorizzati e iscritti nell'apposito albo avranno tempo (tre mesi o un anno in relazione ai diversi requisiti) per adeguare la propria organizzazione alle nuove disposizioni.

## Corte di cassazione

### Sezione VI penale, sentenza n. 38778/2008, depositata il 14 ottobre 2008

La sesta sezione penale della Suprema corte di cassazione con sentenza n. 38778/2008 ha stabilito che «risponde del reato di abuso dei mezzi di correzione, la maestra che assume un atteggiamento aggressivo e iroso nei confronti dei bambini, giungendo al punto di pronunciare insulti e infliggere umiliazioni prive di giustificazione».

Il Tribunale di Siena, con sentenza del 8 giugno 2006, aveva condannato una docente della scuola materna alla pena di mesi sei di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 571 c.p., comma 1, per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusato di mezzi di correzione e disciplina in danno dei bambini, di età tra i tre e i cinque anni, sottoposti alla sua autorità e a lei affidati per ragioni di educazione, istruzione, cura e vigilanza, maltrattandoli anche fisicamente e cagionando così in loro gravi perturbamenti psichici.

La condanna, successivamente, veniva confermata in secondo grado dalla Corte di cassazione di Firenze, la quale accordava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza nel casellario giudiziale.

La docente aveva esperito, quindi, ricorso davanti la Suprema Corte di cassazione, che rigettando il ricorso, ha confermato il verdetto, sostenendo che la docente aveva tenuto nei confronti dei piccoli alunni un «atteggiamento aggressivo e iroso, giungendo al punto di pronunciare insulti e infliggere umiliazioni prive di ogni giustificazione», come quella di relegarli in bagno per punizione.

### Sezione I penale, sentenza n. 44048/2008, depositata il 26 novembre 2008

Con la sentenza n. 44048 del 26 novembre 2008, la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p. comma I) a favore di un cittadino macedone che, avendo ottenuto dalle autorità italiane il permesso per condurre con sé in Italia solo la moglie e il figlio, aveva violato la legge sull'immigrazione (in particolare l'art 12, comma I del DLGS n. 286/98) per portare con sé anche la figlia minore. Infatti, la Suprema Corte, chiamata a esprimersi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste che aveva proposto ricorso, per violazione di legge, contro la sentenza di primo grado che già aveva riconosciuto la ricorrenza nella condotta dell'imputato della scriminante prevista dall'art. 54 c.p., ha confermato che non sono sufficienti «considerazioni meramente congetturali afferenti improbabili o evanescenti scelte alternative» a escludere la ricorrenza degli estremi descritti dell'art. 54 c.p. comma I. Specificatamente gli ermellini evidenziano che di fronte al grave danno che si sarebbe certamente verificato alla psiche della minore se la stessa fosse stata vittima di una traumatica separazione dai genitori (circostanza peraltro non contestata nemmeno dal ricorrente), risulta pienamente giustificata ex art. 54 c.p. la condotta del padre che aveva portato con sé anche la figlia dodicenne per la quale non aveva ottenuto l'autorizzazione all'ingresso nel territorio italiano facendole eludere i controlli alla frontiera. Infatti, tale condotta appare - al sintetico ma approfondito esame condotto dalla Corte - non soltanto volta a salvare la minore da un grave e attuale danno alla persona, ma anche dettata dall'impossibilità di evitarlo in altro modo. Rispetto alla gravità della situazione nella quale si è venuto a trovare l'imputato la Corte afferma che non potevano costituire delle alternative realmente percorribili quelle troppo genericamente indicate dal ricorrente come quella di lasciare l'Italia per cogliere le opportunità offerte dall'espansione dell'economia macedone od anche quella di cercare un nuovo alloggio nel nostro Paese al fine di ottenere il permesso per l'ingresso anche della figlia.

### Sezioni unite civili, ordinanza n. 28875/2008, depositata il 9 dicembre 2008

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 2008 n. 28875, hanno asserito la competenza territoriale del tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede per i procedimenti di affidamento familiare.

In particolare la Suprema Corte di cassazione ha affermato che «nel caso di affidamento familiare di un minore [...] il successivo legittimo mutamento di dimora dell'affidato comporta che, su ogni intervento urgente nell'interesse di lui sono competenti rispettivamente, per l'esecutività di quanto deciso dal

servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere, il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni del luogo ove l'affidato di fatto risiede. Decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di affidamento, spetta sempre al Tribunale per i minorenni del luogo di legittima residenza attuale del minore l'adozione, in rapporto all'interesse preminente dello stesso, dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell'affidamento».

Pertanto, rivisitando parzialmente l'unanime orientamento giurisprudenziale, che ritiene applicabile il principio della *perpetuatio competentiae* (art. 5 codice di procedura civile: «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto a esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo») ha escluso, qualora il minore cambi luogo di residenza, domicilio o dimora, la competenza del giudice minorile che emette l'originaria misura di affidamento nelle ipotesi in cui si debbano emanare provvedimenti urgenti nell'interesse del minore e, in ogni caso, allorché siano decorsi ventiquattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di affidamento familiare.

La Corte di cassazione, quindi, applicando il criterio di ragionevolezza nella determinazione della competenza territoriale, ha adottato la tesi funzionalistica, in base alla quale la competenza territoriale deve essere attribuita al tribunale per i minorenni che abbia instaurato un collegamento effettivo con il minore; in tal modo l'autorità giurisdizionale del luogo, in cui il minore si trova e vive abitualmente, potrà assumere, con piena cognizione e con l'aiuto dei servizi sociali del luogo, i provvedimenti ritenuti più idonei all'esclusivo e superiore interesse del minore in applicazione del principio di rilevanza comunitaria della prossimità o vicinanza (di cui all'art. 15 Regolamento Ce n. 2201/2003) e in base ai principi stabiliti nell'art. 2 e 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989.

## Regioni

### Regione Basilicata

DGR 16 settembre 2008, n. 1451, *Art. 10, comma 1, lettera "m" legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 - Istituzione e disciplina dell'Osservatorio delle Politiche Sociali*, pubblicata nel BUR Basilicata del 1 ottobre 2008, n. 46

La Giunta regionale, con delibera n. 1451 del 16 settembre 2008, istituisce presso il *Dipartimento salute, sicurezza e solidarietà sociale, servizi alla persona e alla comunità* l'Osservatorio delle Politiche Sociali, che avrà la funzione di monitorare il sistema dei servizi sociali, l'evoluzione della domanda di servizi e l'efficacia degli interventi attuati e di fornire chiavi di lettura dei fenomeni sociali registrati per supportare le attività di programmazione regionale e locale.

In particolare si occuperà della definizione e dell'aggiornamento degli elementi costitutivi dei livelli essenziali e appropriati di assistenza sociale e sanitaria assicurati sul territorio; del monitoraggio delle dinamiche professionali e occupazionali nel comparto sociale regionale; dell'analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione amministrativa; dell'elaborazione di indicatori e sistemi di valutazione delle esperienze di implementazione delle prestazioni sociali; dello svolgimento di iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti di ricerca, soggetti di promozione sociale.

### Regione Lazio

DGR 19 settembre 2008, n. 662, *Articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, Misure di sostegno della genitorialità. Approvazione delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo "una tantum" di Euro 500,00 in favore delle donne residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio nato o adottato nel 2008*, pubblicata in BUR Lazio del 28 ottobre 2008, n. 40

La Giunta regionale delibera l'approvazione delle modalità di concessione ed erogazione di un contributo a sostegno della genitorialità, come previsto dall'art. 54 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

La delibera prevede in favore delle donne, che risiedono nei comuni della regione Lazio da almeno un anno dalla nascita, dal riconoscimento o dall'adozione e che abbiano un indicatore della situazione economica uguale o inferiore a 20.000,00 euro, un contributo *una tantum* della somma di 500,00 euro per ogni figlio nato, riconosciuto oppure adottato, secondo la normativa di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

LR 24 dicembre 2008, n. 26, *Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare*, pubblicata in BUR Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, suppl. ord. n. 166

La Regione Lazio ha approvato la legge n. 26 del 24 dicembre 2008 sulla tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare.

La legge istituisce presso ogni unità sanitaria locale un coordinatore per la mediazione familiare, avente la qualifica di mediatore familiare, con i compiti: di acquisire dati sulla condizione familiare attraverso studi, ricerche, indagini presso servizi sociali, Enti locali, tribunali, consultori, scuole, associazione di volontariato e forze dell'ordine; di coadiuvare la Regione, con la collaborazione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, nella progettazione di politiche efficaci di tutela della famiglia e della coppia, di sostegno alla genitorialità responsabile, integrazione sociosanitaria e promozione delle pari opportunità; di costituire un punto di riferimento per i tribunali impegnati nelle problematiche di separazione dei genitori che vedono il coinvolgimento dei figli minori; di avviare un dialogo con gli operatori psicosociali e con i magistrati che si occupano di situazioni di separazione disfunzionale che coinvolgano i figli; di coordinare i mediatori familiari dei distretti sociosanitari.

Prevede, inoltre, la possibilità di istituire centri per la mediazione familiare distrettuali con la finalità di attivare un servizio di consulenza per la prevenzione e risoluzione delle problematiche, un servizio di sostegno alla genitorialità, di ascolto, sensibilizzazione e informazione rivolto sia ai genitori, in particolare nelle fasi della separazione, divorzio o cessazione della convivenza, sia ai minori che necessitano di essere ascoltati e supportati nell'affrontare problematiche connesse all'infanzia e adolescenza; di realizzare progetti formativi con le scuole, diretti alla prevenzione del disagio in età evolutiva connesso alla conflittualità familiare.

La legge, infine, dispone la costituzione di un elenco regionale dei mediatori familiari presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali.

## Regione Liguria

LR 7 ottobre 2008, n. 34, *Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà*, pubblicata in BUR Liguria del 8 ottobre 2008, n. 13, parte prima

La Regione Liguria con l'approvazione della legge *Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà* riconosce l'importanza dei ruoli materno e paterno nelle fasi della crescita psico-fisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato dei figli con i genitori anche dopo la separazione.

La legge promuove interventi a favore dei genitori separati al fine di conservare l'autonomia di quest'ultimi e di consentire loro di condurre un'esistenza dignitosa.

Promuove protocolli di intesa diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza sul territorio regionale tra Enti locali, Istituzioni e soggetti operanti per la tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di assistenza e mediazione familiare.

I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare hanno il compito di fornire sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto e sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale n. 12 del 2006.

Operano in collaborazione con la rete dei consultori e possono essere costituiti in ogni territorio afferente le aziende sanitarie locali nel numero di uno; possono essere gestiti e promossi da associazioni e organizzazioni del terzo settore non aventi scopo di lucro, che abbiano almeno cinque anni di esperienza nel campo.

Viene, inoltre, previsto dall'art. 4 la messa a punto: di programmi per la disponibilità di alloggi anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in condizione di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge separato; di servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti riconosciuti per l'effettivo esercizio del ruolo genitoriale; di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo di genitori.

## Regione Marche

LR 13 ottobre 2008, n. 28, *Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e a favore degli ex detenuti*, pubblicata in BUR Marche del 23 ottobre 2008, n. 99

La Regione Marche, con la legge n. 28 del 13 ottobre 2008, intende sviluppare un sistema integrato a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e a favore degli ex detenuti e promuovere interventi per limitare il ricorso alle misure privative della libertà.

La legge ha il fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, di consolidare i percorsi rieducativi dei minorenni autori di reato e di sviluppare le opportunità di reinserimento sociale degli ex detenuti. Dispone che la Regione eserciti le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema integrato e istituisca un Comitato regionale di coordinamento, composto da tutti i soggetti pubblici e del

privato sociale che agiscono nell'ambito penitenziario, che avrà funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, svolgerà attività di monitoraggio, di promozione di conferenze sulla condizione penitenziaria, di elaborazione di progetti di studio e ricerca e promuoverà modelli operativi di rete con i soggetti competenti.

Prevede, altresì, che la Regione garantisca ai detenuti, ai minorenni nei centri di prima accoglienza e ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione: livelli essenziali di assistenza alle stesse condizioni degli individui in stato di libertà; interventi nel campo della promozione alla salute; l'esercizio del diritto all'istruzione formale e informale prevedendo percorsi di educazione culturale, fisica e sanitaria; l'effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla formazione professionale.

Inoltre, stabilisce che gli Enti locali, in accordo con gli istituti penitenziari e con gli Uffici per l'esecuzione penale esterna, promuovano interventi di supporto alle famiglie al fine di mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la propria famiglia e in particolare per tutelare il ruolo genitoriale promuovendo colloqui in istituto con i figli minorenni.

La legge riserva particolare attenzione ai minori.

Infatti, l'art. 14 (*"territorializzazione degli interventi a favore dei minori"*) della suddetta legge statuisce che la Regione, d'intesa con il centro per la giustizia minorile, concorra alla programmazione di interventi a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale, favorendo una politica coordinata e strategie interistituzionali per il loro concreto perseguimento attraverso la promozione di intese tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi sociali degli Enti locali; che gli Enti locali concorrano con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia alla progettazione e alla realizzazione di interventi in collaborazione con i servizi sanitari territoriali e con la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore.

Viene previsto anche un sostegno finanziario, della durata di tre anni, per il potenziamento quantitativo di educatori professionali e psicologi da destinare al supporto del personale in carico all'Amministrazione penitenziaria e ai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Vengono promossi, infine, progetti sperimentali di giustizia riparativa con attività gratuite a favore della collettività di persone in esecuzione penale esterna, interventi di mediazione penale per adulti e in particolare per i minori attraverso il centro per la mediazione penale minorile delle Marche, istituito nell'ambito del servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.

DGR 10 novembre 2008, n. 1546, L.R. 46/95 - Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani - Indirizzi applicativi per l'anno 2008 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie - Importo euro 407.152,67 cap. 53007127 bilancio 2008, pubblicato in BUR Marche del 21 novembre 2008, n. 109

La Giunta regionale delibera l'approvazione del Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani per l'anno 2008 e stanZIA la somma di euro 407.152,67.

Gli interventi e le linee di indirizzo sono finalizzate a promuovere la partecipazione sociale e il benessere individuale dei giovani, forme associative e aggregazioni formali e informali tra i giovani e la creazione di presupposti per l'acquisizione di identità, competenze e autonomia dei giovani.

La delibera stabilisce delle linee generali per i progetti da presentare, che devono essere orientati a promuovere l'aggregazione giovanile, sviluppare i servizi Informagiovani, promuovere la collaborazione con le associazioni e organizzazioni presenti nel territorio e l'integrazione tra soggetti provenienti da differenti estrazioni sociali, diverse culture, Paesi e etnie.

Il finanziamento complessivo di euro 407.152,67 è ripartito in quote: 90 % tra le Province, proporzionalmente al numero di giovani residenti di età compresa tra i 18 e 29 anni; 10 % per iniziative e progetti regionali o per il sostegno di attività di rilievo regionale realizzate da altri soggetti pubblici o privati. Ciascuna provincia ripartisce a sua volta tale stanZIamento: 90% per i progetti presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane o dagli Ambiti territoriali; 10% per progetti proposti o gestiti direttamente dai giovani.

## Regione Puglia

**Regolamento 11 novembre 2008 n. 23, *Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore*, pubblicato in BUR Puglia del 17 novembre 2008, n. 177**

Il Regolamento definisce funzioni, azioni e modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore con sede presso il Consiglio regionale e presieduto dal Garante regionale con un mandato della durata di cinque anni.

L'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore opera in piena libertà e indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale e collabora con le strutture regionali e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il privato sociale e le famiglie.

Svolge compiti di protezione e tutela non giurisdizionale dei diritti dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, attraverso azioni positive funzionali alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psicofisico, alla partecipazione, alle decisioni che li riguardano.

L'azione dell'Ufficio del Garante è finalizzata, in particolare, al diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani; a segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori; monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, alle autorità giudiziarie; a promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

## Regione Sardegna

**DGR 24 settembre 2008, n. 51, *Adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno alle famiglie adottive e Istituzione di equipe territoriali integrate***

Con delibera n.51/11 del 24 settembre 2008, la Giunta regionale della Sardegna ha approvato, al fine di rendere organico il processo di adozione, il documento «adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno alle famiglie adottive e istituzione di equipe territoriali integrate».

Il documento intende promuovere un'ampia e qualificata collaborazione tra i soggetti istituzionali e pone particolare attenzione ai tre momenti fondamentali del processo adottivo, la fase pre-adottiva, la fase dei tempi dell'attesa e del postadozione; in quest'ultima fase favorisce le collaborazioni con le Istituzioni scolastiche, individuando insegnanti, che, opportunamente preparati, possano costituire riferimenti privilegiati per i bambini adottati e i loro familiari, e specialisti quali neuropsichiatri infantili, pediatri, psicoterapeuti, aventi specifica preparazione sulle problematiche dell'attaccamento.

Prevede, altresì, per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia durante tutte le fasi del percorso adottivo, l'istituzione in ogni ambito di azienda sanitaria locale di almeno una "equipe territoriale integrata" (due equipe nel territorio della Asl di Cagliari e di Sassari), ciascuna composta da quattro figure professionali, due assistenti sociali e due psicologi.

Alle équipe territoriali viene attribuito il compito di favorire il coinvolgimento diretto degli Enti locali in raccordo con le aziende sanitarie locali per assicurare unitarietà di intervento ad "alta specializzazione", rispetto ai compiti assegnati dalla normativa in materia di adozione internazionale; superare la frammentarietà e la parcellizzazione dell'intervento sul territorio regionale; organizzare, a livello regionale, la formazione congiunta degli operatori sociosanitari e degli enti autorizzati, nonché di corsi informativi/formativi per gli aspiranti all'adozione; superare la disomogeneità delle informazioni alle coppie che si rivolgono ai servizi per l'adozione internazionale; garantire collaborazione, comunicazione, integrazione e coordinamento dei Servizi territoriali con gli enti autorizzati e il tribunale per i minorenni; facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini.

Viene stabilito, inoltre, che la Regione sostenga, attraverso il sostegno funzionale ed economico, iniziative di supporto come la costituzione di gruppi di sostegno e di mutuo-aiuto e promuova la condivisione di protocolli e percorsi operativi e la messa in rete delle diverse competenze professionali necessarie all'elaborazione e realizzazione di progetti e interventi integrati.

## Regione Siciliana

**Decreto Presidente della Regione Sicilia 8 ottobre 2008 n. 543, *Approvazione del piano di riequilibrio distrettuale delle strutture residenziali per minori*, pubblicato in BUR Sicilia del 31 ottobre 2008, n. 50**

Con il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 543 del 8 ottobre 2008, al fine di assicurare ai minori senza idoneo supporto familiare un'adeguata e omogenea ricettività in strutture rispondenti a standards strutturali e organizzativi di qualità, viene approvato il Piano di riequilibrio distrettuale delle strutture residenziali per minori.

Il Documento prevede la costituzione di un tavolo tecnico, che sarà presieduto dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con il coinvolgimento dei tribunali e delle procure per i minorenni della Sicilia, del Centro per la giustizia minorile della Sicilia, del dipartimento regionale della pubblica istruzione, dell'ANCI Sicilia, dell'URPS, del tavolo permanente del terzo settore (istituito con decreto n. 708 del 20 marzo 2003) e delle organizzazioni rappresentative, a livello regionale, delle strutture residenziali per minori.

Il tavolo tecnico sarà incaricato di fornire idonei apporti di merito finalizzati: alla considerazione evolutiva, in termini coerenti all'art. 2, commi 4 e 5, della legge 28 marzo 2001, n. 149, degli attuali standards organizzativi e strutturali delle strutture residenziali e non per minori; alla definizione di adeguati e coordinati standards di qualità per le strutture residenziali e non per minori; all'elaborazione di un Piano per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza della Regione siciliana; alla definizione di un protocollo d'intesa che preveda, da parte degli uffici giudiziari rappresentati nel tavolo tecnico, l'assegnazione prioritaria dei minori appartenenti alle categorie destinatarie delle sperimentazioni (previste dal punto n. 3 del DPRS in cui si favorisce l'avvio di servizi sperimentali per le strutture che operano in regime di iscrizione all'albo regionale ex artt. 26 e 28 della legge regionale n. 22/86, e in particolare, per le comunità che ospitano minori da 0-7 anni, minori con disagio psichico, o minori stranieri, e perseguano l'obiettivo di rendere i processi di inclusione sociale più funzionali alle moderne strategie di accoglienza), alle comunità che si dotano delle figure professionali aggiuntive.

## Regione Toscana

**DGR 13 ottobre 2008, n. 803, *Schema di protocollo tra la Regione Toscana, i comuni capofila di area vasta di Firenze, Prato, Pisa e Siena e gli enti autorizzati di cui all'art. 39 ter della legge 184/1983, per la collaborazione in materia di adozione internazionale. Approvazione*, pubblicata in BUR Toscana del 22 ottobre 2008, n. 43**

La Giunta regionale, con delibera del 13 ottobre 2008 n. 803, ha approvato lo schema di protocollo per la collaborazione in materia di adozione internazionale tra la Regione Toscana, i comuni capofila delle quattro aree vasta di Firenze, Prato, Pisa e Siena e gli enti autorizzati di cui all'art. 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Il protocollo persegue la finalità di tutelare il diritto del minore a una famiglia attraverso il rafforzamento e la qualificazione della rete integrata dei servizi per l'adozione, i quali svolgono un'efficace azione di sostegno e accompagnamento per le coppie nonché per la diffusione della cultura dell'adozione internazionale.

I soggetti che aderiscono al protocollo si impegnano a collaborare per la promozione e la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della cultura dell'adozione e sui principi di sussidiarietà e di cooperazione internazionale; a promuovere il confronto e dialogo con i tribunali per i minorenni; a estendere l'ambito della collaborazione al sostegno della famiglia nella fase postadottiva.

Il protocollo prevede che gli Enti e i Comuni promuovano l'attività di informazione, la preparazione delle copie aspiranti l'adozione e il monitoraggio attraverso incontri periodici con le coppie, con i Servizi territoriali e con le équipes formative delle aree vaste e che collaborino per l'invio di informazioni attinenti le reciproche competenze.

Ai fini dell'attuazione del protocollo, che avrà la durata triennale, sarà individuato dagli Enti un coordinatore con funzioni di raccordo tra quest'ultimi e i soggetti coinvolti nel percorso dell'adozione.

#### DGR 15 dicembre 2008, n. 1070, Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e il Tribunale dei Minorenni di Firenze. Approvazione

La Regione Toscana ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e il Tribunale per i minorenni di Firenze, che avrà durata triennale.

L'art. 1 del protocollo dispone lo scambio di flussi informativi nell'area dei minori tra la Regione Toscana e il Tribunale per i minorenni di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con la finalità di condividere informazioni e dati funzionali a una più efficace programmazione degli interventi.

Nel protocollo si conviene che la collaborazione tra la Regione e il Tribunale per i minorenni di Firenze interesserà il trattamento informatico di dati del settore civile, prestando particolare attenzione ai dati sulle adozioni e sugli affidamenti familiari e atterrà la condivisione e l'analisi comune sui risultati delle elaborazioni statistiche, anche ai fini della loro diffusione sul territorio regionale.

Nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy e del segreto d'ufficio, i dati statistici, in forma anonima, verranno resi disponibili alla Regione per un apposito trattamento informatico, che sarà curato dall'Istituto degli Innocenti, il quale, presso la sede del Tribunale, garantirà il trattamento informatico dei dati, relativi alle adozioni, attraverso l'inserimento in determinati software e elaborerà i dati provenienti dalle banche dati della cancelleria adozioni, civile e penale.

Il protocollo prevede, altresì, che il Tribunale per i minorenni dovrà trasmettere ai comuni capofila delle quattro aree vaste per i servizi per l'adozione (Firenze, Prato, Pisa, Siena) i decreti di idoneità ad adottare.

### Regione Veneto

#### LR 14 novembre 2008, n. 17, *Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale*, pubblicata in BUR Veneto del 18 novembre 2008, n. 95

La Regione Veneto, con la legge regionale n. 17 del 2008, promuove l'informazione, il protagonismo e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e riconosce i giovani come una risorsa della comunità.

Prevede un Programma triennale regionale per le politiche giovanili, in cui dovranno essere individuati gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali promossi dalla regione; gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli Enti locali; la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa; l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli incentivi; l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili; i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie; le modalità per il monitoraggio del programma.

La legge istituisce il Comitato regionale per le politiche giovanili con i compiti di esprimere parere sul programma triennale; di coordinare gli interventi previsti; di effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani; di favorire l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

Viene prevista, infine, anche l'istituzione del Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile, che svolge compiti di supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.

DGR 2 dicembre 2008, n. 3791, *Approvazione delle "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare"*, pubblicata in BUR Veneto del 30 dicembre 2008, n. 107

La Regione Veneto ha approvato, con delibera n. 3791 del 02 dicembre 2008, le *Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare*, con la finalità di implementare su tutto il territorio regionale precise procedure che dovranno caratterizzare i progetti di affidamento familiare.

Le Linee Guida, nate dalla pratica dopo un percorso di due anni di lavoro che la Regione ha condiviso con tutti gli operatori che si occupano di affido in Veneto, rispondono all'esigenza di promuovere l'affidamento su tutto il territorio regionale, definendo una cornice progettuale e operativa comune, che miri a garantire ai minori in situazione di disagio e alle loro famiglie processi di presa in carico caratterizzati da alta qualità, appropriatezza, omogeneità, nel rispetto del diritto fondamentale di ogni minore di crescere nella propria famiglia.

Si compongono di tre parti: la prima, "cornice di riferimento", attiene al contesto di riferimento e delinea la cornice in senso generale; la seconda, "il processo", descrive le procedure e le prassi operative, le responsabilità, i soggetti, i percorsi di presa in carica; la terza "questioni aperte e approfondimenti" attiene ambiti problematici presenti nella quotidianità degli operatori.

In esse sono comprese, inoltre, riquadri che contengono approfondimenti, raccolte di esperienze e buone pratiche messe in atto dai CASF (Centro per l'affido e la solidarietà familiare) negli ultimi anni.

Le Linee guida mirano a costituire il punto di riferimento per sostenere il funzionamento dei 21 Centri per l'affido della Regione, armonizzando le pratiche di intervento, le culture, i metodi di lavoro, evitando il rischio di una standardizzazione eccessiva degli interventi e permettendo la valorizzazione delle specificità territoriali; a condividere alcuni, irrinunciabili, principi del lavoro nell'affido, in modo che gli operatori possano far riferimento a dei capisaldi che li aiutino ad affrontare la complessità dei diversi piani di intervento che l'affido implica; a garantire un accesso più equo ai servizi e al processo di presa in carico dei bambini e delle famiglie ai servizi; a rilanciare l'affido familiare nei diversi territori; a diffondere la cultura dell'affido e della solidarietà tra gli amministratori pubblici, gli insegnanti, gli operatori dei servizi per gli adulti.

DGR 30 dicembre 2008, n. 4250, *Disposizioni relative ai procedimenti di adozione internazionale e all'adozione nazionale: distribuzione per il 2008 e liquidazione dei buoni a favore delle famiglie che partecipano ai corsi di informazione-sensibilizzazione; formazione di famiglie disponibili ad accogliere bambini piccoli e piccolissimi in affido temporaneo*, pubblicata in BUR Veneto del 03 febbraio 2009, n. 11

Con deliberazione del 30 dicembre 2008 n. 4250, la Giunta regionale della Regione Veneto delibera l'approvazione della distribuzione, alle 26 equipe Adozioni operanti nelle AULSS, di n. 629 buoni della somma di euro 103,29, per un totale di euro 65.000,00, a favore delle coppie partecipanti ai corsi di informazioni e sensibilizzazione sulle adozioni.

Stabilisce, inoltre, che sarà incaricato della gestione della procedura di verifica e liquidazione dei buoni adozione l'Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia dell'azienda Ulss n.3 di Bassano del Grappa, alla quale verrà assegnata la somma di euro 65.000 per la gestione delle suddette procedure.

Dispone, altresì, l'affidamento all'Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia presso l'azienda Ulss n.3 di Bassano del Grappa della realizzazione e attuazione del "progetto pronta accoglienza bambini piccoli", che si pone l'obiettivo di individuare, formare e accompagnare alcune famiglie affidatarie e comunità familiari che dovranno diventare nell'ambito regionale il riferimento di pronta accoglienza di minori sino a tre anni; per la realizzazione del progetto viene previsto lo stanziamento di euro 30.000,00.